



POPOLARI
GRUPPO CONSILIARE
REGIONE PUGLIA

①

affatto

Al Sig. Presidente
Consiglio Regionale
Mario Loizzo
- Sede -

OGGETTO: ARTICOLO AGGIUNTIVO ALLA PROPOSTA DI LEGGE a.c 677 AMATI - VENTOLA

Art.

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 14/2009 è sostituito dal seguente comma:

3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici; è consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici nella stessa sagoma planimetrica dell'esistente, le volumetrie in ampliamento, ~~stano consentite nei limiti della sagoma preesistente e nel rispetto delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale vigente,~~ *e delle distanze minime*

*previste dal D.N. 1444/1968
(10900)*

affatto

Il Consigliere
Giuseppe LONGO

affatto
Mario Loizzo

Emendamento alla PDL 677

~~1~~
②

All'art. 1 il comma 2 viene cassato

②

Alimulato

affacciato

offerto

ALL'ART. 4 LR 14/2009, AGGIUNGERE

9 5bis) AL FINE DI RIPRISTINARE LA ^{CONFORMITÀ} ~~CONFORMITÀ~~ CON
LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, DEGLI
EDIFICI ESISTENTI, LA RICOSTRUZIONE PUÒ AVVENIRE
SU DIVERSO SITO ALL'INTERNO DELL'AREA DI
PERTINENZA, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE
DISTANZE, DI CUI AL D.P. 1444/1958⁹ -
(1044)

Piero Ventral

Emendamento

Dopo l'art. 4 della Proposta di Legge A.C. 677 del 20.09.2017 recante "Modifiche agli articoli 5 e 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)", è aggiunto il seguente articolo:

"Art. __

(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 e s.m.i.)

Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 3 dell'art. 1, lettera a), le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
2. al comma 1 dell'art. 4, le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
3. al comma 2 dell'art. 1, lettera c), dopo le parole «uso terziario e/o commerciale» sono aggiunte le seguenti:

«, nonché a usi strettamente connessi con le residenze ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, compresi gli esercizi di vicinato di cui all' articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), i laboratori per arti e mestieri e per imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, alla produzione di beni di natura artistica, con l'esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste»;

4. al comma 1 dell'art. 8, dopo le parole «uso terziario e/o commerciale» sono aggiunte le seguenti:

«, nonché agli usi di cui alla lettera c), comma 2 dell'art. 1 della presente legge.»".

NB: Il presente emendamento non comporta variazione di spesa

Il consigliere proponente



6
off. 06